

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SEMPLIFICAZIONE

VII. CASI SPECIFICI

UNIONCAMERE VICENZA – 29 ottobre 2018

avv. Gianna Di Danieli

IL SUAP

- il **SUAP** è l'**unico soggetto pubblico di riferimento territoriale** per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto:
 - l'esercizio di **attività produttive e di prestazione di servizi**: agricole, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, banche, intermediari finanziari, telecomunicazioni (escluse impianti e infrastrutture energetiche, impianti nucleari, rifiuti radioattivi, idrocarburi, impianti strategici);
 - le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
 - l'esercizio di attività previste dal d.lgs. n. 59/2010 (2006/123/UE - direttiva Bolkestein).

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

casi specifici

I. “manifestazioni temporanee”

- eventi di carattere temporaneo organizzati in caso di ricorrenze locali/riunioni straordinarie di persone per svariate circostanze (es, festa del Patrono, manifestazione sportiva, oppure culturale, di promozione turistica, enogastronomica etc.) in grado di richiamare anche un grande pubblico
- su aree private oppure su aree pubbliche concesse dall'ente proprietario
- con **attività di commercio al dettaglio**, sia di generi alimentari che non alimentari, nonché di **somministrazione di alimenti e bevande** in funzione **esclusivamente complementare** dell'attività di intrattenimento
- organizzate da privati, da enti pubblici o soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato, parrocchie, etc).

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “manifestazioni temporanee” = **attività possibili:**

- commercio al dettaglio alimentare e non alimentare
- somministrazione di alimenti e bevande
- manifestazioni fieristiche locali (hobbisti, artisti)
- pubblico spettacolo (concerto, banda, teatro, ecc.)
- manifestazioni locali (lotterie, pesche di beneficenza, ecc.)
- fuochi pirotecnici
- raccolta di fondi

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “manifestazioni temporanee”

- i partecipanti possono essere privati, associazioni, hobbisti, artisti, ecc.
- il commercio e/o la somministrazione si aggiunge in genere ad un **pubblico spettacolo** o ad **attività di intrattenimento all'aperto** (fuochi, luminarie, tombole, mercatini, esposizioni di hobbisti, ecc.)
- l'evento temporaneo deve essere **riconosciuto** dal Comune, attraverso un atto dell'Amministrazione (delibera, patrocinio, concessione ecc.), sia che si svolga in area privata che in area pubblica
- **linee guida Regione Veneto** omogeneizzazione calendari e regolamenti comunali fiere e mercati – ogni comune predispone l'elenco delle fiere entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – pubblicato dalla Giunta regionale calendario annuale regionale

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “manifestazioni temporanee”

• **linee guida Regione Veneto** definiscono:

a. Fiera: manifestazione caratterizzata dall’afflusso nei giorni stabiliti su aree pubbliche o private in disponibilità comunale di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività

b. Sagra: manifestazione temporanea finalizzata alla promozione, alla socialità ed all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “manifestazioni temporanee”

Ma cosa si intende per **temporanee**?

- Si intende che debbono avere una durata prevista:
- di uno o più giorni
- anche non consecutivi
- a volte ripetuti per più fine settimana (es. sabato e domenica; oppure tutte le domeniche del mese)
- con periodo di svolgimento comunque **non superiore a 59 giorni complessivi** nel corso dell'anno
- **accesso**: di regola libero

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “manifestazioni temporanee”

- l'organizzazione di un evento di tale natura comporta diversi problemi:
 - situazioni di rischio derivante dalla concentrazione di persone per la sicurezza, l'incolumità, il pronto soccorso;
 - situazioni di possibile rischio idrogeologico in relazione al luogo prescelto (frane, esondazioni, ecc.);
 - obbligo di rispettare la normativa antiterrorismo di recente inasprimento;
 - frequente assenza dei requisiti sanitari dei locali utilizzati o nell'utilizzo di luoghi all'aperto

pluralità di valutazioni necessarie per l'esercizio dell'attività

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “ manifestazioni temporanee “

- quali procedimenti/segnalazioni debbono essere attivate? Dipende dall’oggetto e dalle attività svolte;
- sono comunque interessati più settori comunali/enti, in particolare:
 - Commercio (Scia commerciale temporanea di avvio attività di commercio al dettaglio/somministrazione alimenti e bevande)
 - Ambiente (impatto acustico),
 - Ulss (Registrazione igienico sanitaria),
 - Pubblica Sicurezza (Agibilità pubblico spettacolo),
 - Edilizia (occupazione suolo pubblico)
- In virtù del principio di concentrazione potremo dunque avere una **SCIA UNICA** o una **SCIA CONDIZIONATA** in presenza di manifestazioni temporanee/pubblico spettacolo con attività di somministrazione alimenti e bevande

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande”

- titolo abilitativo
- l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 prevede che l'attività economica di somministrazione e/o vendita **in occasione di manifestazioni temporanee**:
- è **attività soggetta a SCIA commerciale temporanea** di avvio attività commercio al dettaglio/somministrazione alimenti e bevande da presentare al **SUAP** competente dichiarando:
- luogo e metri quadrati occupati per la somministrazione e/o la vendita
- l'elenco degli operatori economici inseriti nella manifestazione da parte dell'**organizzatore dell'evento**
-

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

“attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande”

•...

- **titolo abilitativo = requisiti professionali:** non sono richiesti;
- **requisiti soggettivi:** possesso dei requisiti morali - di accesso e di esercizio delle attività commerciali (art. 71 commi 1-5 d.lgs. 59/2010); certificazione antimafia
- dichiarazione di **disponibilità dell'area** (titolo: proprietà, affitto, ecc. se privata; concessione se su suolo pubblico);
- **termini:** la SCIA deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento (ma v. diversi termini previsti dai regolamenti comunali)

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande”

- **titolo abilitativo**

E i soggetti non economici (es. associazioni)?

- **presentazione cartacea**, in alternativa a quella telematica, della SCIA / presentazione con SCIA in SUAP (ammessa ancorché irregolare)

- **per la licenza minuta di vendita prodotti alcolici** – art. 29, comma 2 d.lgs. 504/1995

- **modifica art. 1, comma 178 L. 124/2017** – **esclusione** dal prescritto **obbligo di denuncia** di attivazione per ottenimento della **licenza Ufficio dogane a favore** degli esercizi pubblici, **di intrattenimento pubblico**, degli esercizi ricettivi e rifugi alpini

- **anche per la minuta vendita è sufficiente il SUAP** (v. **circolare Agenzia dogane prot. 27961/RU d.d. 8.10.2018**)

CASI SPECIFICI – SAGRE E FIERE

... “mercatini”

limitati ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperti al pubblico, diretti alla promozione e alla vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti.

• **titolo abilitativo:**

- problema *hobbisti*, collezionisti nei mercatini – art. 9 della L.R. Veneto n.10/2001 - gli operatori non professionali partecipano ai mercatini fino ad un massimo di **sei volte** all'anno su tutto il territorio regionale
- non sono soggetti ad autorizzazione commerciale ma devono munirsi di **tesserino di riconoscimento** per le vidimazioni (fino a sei)
- hanno limitazioni di vendita (solo antiquariato, cose vecchie, usato) e limiti di valore (258,23)
- lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali è distinto da quello destinato ai commercianti.
- **NB:** per la vendita effettuata da hobbisti di cose antiche o usate di pregio, sia al minuto che all'ingrosso (abrogato art. 126 TULPS ma ancora in vigore art. 128 TULPS) – obbligatoria tenuta registro (parere Consiglio di Stato n. 15/2018)

CASI SPECIFICI – PUBBLICI SPETTACOLI

... “**pubblici spettacoli e luoghi/locali di pubblico spettacolo**”

intrattenimento e spettacolo possono essere svolti:

- stabilmente, in luoghi al chiuso a ciò destinati (es, i teatri e i cinema, le discoteche), che effettuano anche somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
- temporaneamente, quasi sempre in aree all'aperto come vie o piazze (es., concerti, esecuzioni musicali, sfilate di moda, attrazioni viaggianti, burattinai, etc.), in occasione di manifestazioni temporanee (sagre al chiuso o all'aperto).

riferimenti normativi:

- **artt. 68 del TULPS** – svolgimento a norma di pubblico spettacolo
- **art. 80 del TULPS** – utilizzo a norma di locale/luogo di pubblico spettacolo
- **d.p.r. 151/2011** - semplificazione procedimenti prevenzione incendi,
- **d.lgs. 25.11.2016 n. 222** in vigore dall'11 dicembre 2016
- **concentrazione dei regimi amministrativi – SCIA CONDIZIONATA**

CASI SPECIFICI – PUBBLICI SPETTACOLI

... “**pubblici spettacoli e luoghi/locali di pubblico spettacolo**”

L'**organizzatore** – sia esso un privato o soggetto pubblico - deve ottenere:

- **artt. 68 del TULPS** – autorizzazione/SCIA per lo **svolgimento** del pubblico spettacolo
- **art. 80 del TULPS** – autorizzazione p.s. per attestare le condizioni di sicurezza del luogo o del locale dove la manifestazione si svolge. Il giudizio tecnico di **agibilità** spetta alla Commissione comunale, che presidia la sicurezza degli eventi, l'incolumità pubblica, igiene e salute pubblica, prevenzione incendi, rispetto requisiti antinfortunistici, pronto soccorso sanitario
- la Commissione è formata dal Sindaco o delegato, Comandante della polizia municipale, responsabile USSL, responsabile Ufficio tecnico comunale, Comandante dei vigili del fuoco o delegato

CASI SPECIFICI – PUBBLICI SPETTACOLI

– per effettuare un pubblico spettacolo all'aperto:

• **con massimo 200 partecipanti e conclusione entro le ore 24 del giorno di inizio:** presentazione di **SCIA ex art. 68 TULPS** (anche se la Tabella A d.lgs. 222/2016 parla ancora di autorizzazione ..)

• **con massimo 200 partecipanti e conclusione oltre le ore 24 del giorno di inizio:** istanza **al SUAP** di autorizzazione **art. 68 TULPS**

• **+ in ogni caso comunicazione di impatto acustico / autorizzazione impatto acustico se si superano le soglie di zonizzazione acustica al SUAP**

- in locali di pubblico spettacolo e impianti all'aperto – necessaria l'**agibilità** dei luoghi/locali:

• **con capienza inferiore a 200 persone:** autorizzazione + relazione asseverata (che sostituisce il sopralluogo) **ex art. 80 TULPS** – istanza presentata **al SUAP** che la trasmette alla Commissione

CASI SPECIFICI – PUBBLICI SPETTACOLI

... “pubblici spettacoli e luoghi/locali di pubblico spettacolo”

- Quindi il d.lgs. 222/2016 ha eliminato l'intervento della Commissione di vigilanza sui locali o luoghi:
- **con massimo 200 partecipanti e conclusione entro le ore 24 del giorno di inizio: il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica asseverata** di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. interno dd.19.8.1996
- **ma l'autorizzazione è sempre necessaria per l'agibilità** dei luoghi;
- restano ferme le disposizioni sanitarie vigenti
- **l'installazione delle luminarie è semplificata (da licenza a comunicazione certificata)**

CASI SPECIFICI – PUBBLICI SPETTACOLI

... “pubblici spettacoli e luoghi/locali di pubblico spettacolo”

– per effettuare un pubblico spettacolo all’aperto:

• **con impianti soggetti a certificazioni di sicurezza con più di 200 partecipanti: istanza al SUAP di autorizzazione ex art. 68 TULPS**

• **+ in ogni caso comunicazione di impatto acustico / autorizzazione impatto acustico se si superano le soglie di zonizzazione acustica al SUAP**

- in locali aperti al pubblico – necessaria l’**agibilità** dei luoghi/locali:

• **con capienza superiore a 200 persone: autorizzazione + relazione asseverata (che sostituisce il sopralluogo) ex art. 80 TULPS – istanza presentata al SUAP che la trasmette alla Commissione**

CASI SPECIFICI – PUBBLICI SPETTACOLI

– pubblico spettacolo all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore:

- in luoghi aperti al pubblico non recintati e privi di attrezzature anche se con uso di palchi
- a prescindere dal numero di partecipanti = **attività esclusa dal D.M. 19.8.1996**
- in ogni caso: **comunicazione di impatto acustico / autorizzazione impatto acustico se si superano le soglie di zonizzazione acustica presentata al SUAP**

MA

Introduzione nel 2017 di safety e security per le p.a. (circolari e direttive Capo della Polizia/ Corpo Nazionale VVFF/ Ministro Interno) =

Occorre aver determinato la capienza dell'area in cui si svolge l'evento tenendo conto dei **parametri di densità di affollamento**, in funzione delle caratteristiche del luogo estensione criteri validi per riunioni e manifestazioni in luogo pubblico - **art. 18 TULPS**

CASI SPECIFICI – PUBBLICI SPETTACOLI

– intrattenimenti musicali/danzanti all'interno di esercizi pubblici di ristorazione

- sono soggetti al regime autorizzatorio/semplificato del TULPS solo gli spettacoli ed intrattenimenti con le caratteristiche tipiche della manifestazione (vedi sopra)
- all'interno di ristoranti sono soggetti al suddetto regime autorizzatorio SOLO spettacoli con:

- allestimento di sale apposite
- allestimenti scenici
- richiamo di pubblico con pagamento di biglietto per l'evento
- con cadenza ricorrente

Sono invece esclusi gli intrattenimenti come ad es. i veglioni di fine d'anno se complementari ed accessori all'attività di ristorazione o quelli occasionali

CASI SPECIFICI: IL SUE

- Art. 5 DPR 380/2001
- lo Sportello unico per l'edilizia (**SUE**) comunale cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre p.a. tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o di SCIA
- Il SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio
- Il SUE acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, mediante **conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. L. 241/1990**, gli atti di assenso, comunque denominati, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico, alla tutela della salute e pubblica incolumità.

CASI SPECIFICI: IL SUE

- Art. 5 DPR 380/2001 - Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
- il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
- le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche;
- l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari
- l'autorizzazione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici in prossimità della linea doganale ex art.19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- l'autorizzazione demaniale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
-

CASI SPECIFICI: IL SUE

- Art. 5 DPR 380/2001
- gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 17, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge
- il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette
- **Resta comunque ferma la competenza del SUAP di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160**

CASI SPECIFICI: RAPPORTI SUAP E SUE

- Non c'è coordinamento normativo «ufficiale» fra i due Sportelli Unici (SUAP e SUE) ma
- il d.lgs. 127/2016 ha previsto la conferenza di servizi come unico modo per l'acquisizione anche degli atti di assenso necessari alla realizzazione di un intervento edilizio ed ha modificato l'art. 5 co. 3 del DPR 380/2001 in tal senso
- Il SUAP costituisce una specializzazione «accelerata» del SUE.
- Il fondamento della richiesta in un'attività produttiva legittima una corsia preferenziale a tali procedimenti edilizi.
- Basta questo «ipotetico» collegamento per beneficiare dei termini abbreviati.

CASI SPECIFICI: RAPPORTI SUAP E SUE

- In forza dell'art. 38 l. 133/2008 e dPR 160/2010 e secondo il programma «impresa in un giorno» l'attività deve essere autorizzata in forma reale o presuntiva nei termini ivi fissati.
- Quando si tratta di attività produttive di cui all'art. 1, comma 2, DPR 160/2010 i termini di perfezionamento dei titoli edilizi NON sono più quelli del DPR 380/01, ma quelli più brevi della disciplina SUAP.
- Conferenza Unificata Stato-Regioni: fra diverse discipline, si applica sempre quella più favorevole al privato.

CASI SPECIFICI: RAPPORTI SUAP E SUE

- Quando per l'attività è prevista (sufficiente) la SCIA, l'accelerazione si ottiene con la formula SCIA ed il procedimento automatizzato di cui al DPR 160/10:
 - La SCIA è corredata di tutte le dichiarazioni di cui all'art. 19 l. 241/90
 - Il SUAP verifica la regolarità «formale» della SCIA e ne rilascia ricevuta al richiedente (art. 5, comma 4, DPR 160/10)
 - Il SUAP si avvale dell'Agenzia per l'impresa, la relativa dichiarazione di conformità vale anche come titolo edilizio con effetti immediati (art. 6, comma 2, DPR 160/10)

CASI SPECIFICI: RAPPORTI SUAP E SUE

- Quando per l'attività non sia prevista (sufficiente) la SCIA, il procedimento automatizzato è sostituito da quello ordinario – unico, di cui all'art. 7 DPR 160/01.
- Le istanze per i provvedimenti espressi o taciti (\neq SCIA) sono presentati presso il SUAP che ne verifica la regolarità e può chiedere integrazioni entro 30 gg dalla presentazione (art. 7, comma 1, DPR 160/01).
- Verificata la regolarità formale (o decorso il termine di 30 gg) il SUAP adotta il provvedimento finale negli ulteriori 30 gg (= max 60 gg dalla presentazione).
- Si applica il silenzio assenso (salvo la presenza di vincoli sensibili).

CASI SPECIFICI: RAPPORTI SUAP E SUE

- Se, invece, serve l'intervento di altre PA, nei 5 gg dal ricevimento dell'istanza il SUAP indice la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e ss l. 241/'90.
- Il provvedimento conclusivo della CS (formale / silenzioso) è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell'attività richiesta (cfr. art. 7, comma 6, DPR 160/'10).
- È facoltà degli interessati far chiedere dal SUAP al competente ufficio un parere di conformità urbanistica «allo stato degli atti» dell'attività da intraprendere.
- Il parere deve essere reso in 30 gg dalla richiesta.

CASI SPECIFICI: RAPPORTI SUAP E SUE

- Se, invece, serve l'intervento di altre PA, nei 5 gg dal ricevimento dell'istanza il SUAP indice la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e ss l. 241/'90.
- Il provvedimento conclusivo della CS (formale / silenzioso) è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell'attività richiesta (cfr. art. 7, comma 6, DPR 160/'10).
- È facoltà degli interessati far chiedere dal SUAP al competente ufficio un parere di conformità urbanistica «allo stato degli atti» dell'attività da intraprendere.
- Il parere deve essere reso in 30 gg dalla richiesta.

CASI SPECIFICI: EDILIZIA E SILENZIO BBCCAA

- **Art. 146 d.lgs. 42/2004 comma 4** - l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
- Oggi però la p.a. preposta alla tutela ambientale e paesaggistica (Sovrintendenza) siede in conferenza di servizi ai sensi degli **artt. 14 e ss. L. 241/1990** insieme all'amministrazione competente a rilasciare l'assenso (per il permesso di costruire il Comune) e che è soggetta al suo controllo (art. 146, comma 5 d.lgs. 42/2004)
- La Sovrintendenza deve essere ritualmente convocata in conferenza di servizi asincrona (e/o simultanea) tramite comunicazione ai sensi dell'art. 14 bis per esprimere il parere di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e partecipare in quella sede esprimendo assenso o dissenso qualificato nel termine di 90 giorni

CASI SPECIFICI: EDILIZIA E SILENZIO BBCCAA

- Con la conferenza di servizi così strutturata:
- Viene meno il meccanismo dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 (autorizzazione paesaggistica precedente al permesso di costruire)
- Viene meno il principio del duplice binario separato e del doppio titolo (autorizzazione + parere vincolante Sovrintendenza)
- Il procedimento è diventato unico
- Il provvedimento conclusivo della conferenza è unico e sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte

CASI SPECIFICI: EDILIZIA E SILENZIO BBCCAA

- Nel caso di dissenso della p.a. preposta alla tutela ambientale e paesaggistica sul rilascio del permesso di costruire non si procede più ai sensi delle norme del Codice bensì secondo quanto previsto dagli artt. 14 e ss. L. 241/1990 relativi al superamento del dissenso qualificato
- La Soprintendenza / CEC ha solo il potere di intervento in **opposizione** al Presidente del Consiglio dei Ministri nei dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della CS ove abbia espresso il proprio **dissenso qualificato**.
- Se non ha potuto esprimere il dissenso perché non ha potuto partecipare **in quanto non ritualmente convocata**, delle conseguenze risponde il SUAP/la struttura che doveva convocare la CS e non lo ha fatto.

CASI SPECIFICI: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

- **Gli interventi di lieve entità**, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela e le **istanze di rinnovo** di autorizzazioni scadute da non più di un anno per interventi non eseguiti sono assoggettati a **procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31 del 2017 allegato B** (ex DPR 139/2010)
- **Semplificazione documentale**: è prevista una istanza corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da tecnico abilitato
- **Semplificazione procedurale**: termine massimo di 60 giorni per il rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione semplificata

CASI SPECIFICI: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

- Concentrazione procedimentale per autorizzazione paesaggistica semplificata
- A. l'istanza di autorizzazione paesaggistica è presentata al SUE.
- B. se riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del DPR n.160/2010, la domanda e la relativa documentazione sono presentate al SUAP.
- C. se l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, il SUE o il SUAP indicano la conferenza di servizi, ai sensi degli art.14 e ss della L. 241/1990 e i termini previsti per il parere delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati – 45 g.
- D. se gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riguardino edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi

CASI SPECIFICI: PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

- Semplificazione procedimentale in conferenza di servizi
- previsione del **termine perentorio** (≤ 10 gg) entro cui il SUE/SUAP può chiedere – **per una sola volta** e con sospensione del termine finale - **integrazione documentale da rendere entro 10 dieci giorni** a pena di **improcedibilità**
- **entro il termine perentorio di 20 giorni** – SUE/SUAP trasmette alla Soprintendenza una motivata **proposta di accoglimento**, unitamente alla domanda ed alla documentazione in possesso
- se la valutazione del Soprintendente è positiva, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, al SUE/SUAP che adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi

CASI SPECIFICI: PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

- Semplificazione procedimentale
- se la valutazione della Soprintendenza è negativa comunica entro 10 giorni all'interessato (vale come comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990) ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici
- l'interessato può presentare osservazioni entro 15 giorni – ove non accolte adotta provvedimento motivato di diniego entro 20 giorni
- in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti (20 giorni) si forma il silenzio assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.